



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2012, proposto da:

Trevisan s.p.a. uni personale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zoccarato, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25, comma 1, del C.P.A.;

contro

Amia Verona s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Biondaro e Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

nei confronti di

Cartiera Villa Lagarina s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione del Direttore Generale di Amia Verona s.p.a. n. 278/12 del 9.7.2012;
- degli atti presupposti e conseguenti;
- per la declaratoria d'inefficacia del contratto rep. 86/2012 stipulato da Amia Verona s.p.a. e la società Cartiere Villa Lagarina s.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amia Verona s.p.a..

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 1517/2012) notificato il 19.10.2012 e depositato il 30.10.2012, Trevisan s.p.a. uni

personale ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento della determinazione del Direttore Generale di Amia Verona s.p.a. n. 278/12 del 9.7.2012, con cui è stata autorizzata la sottoscrizione di un nuovo contratto di vendita con la società Cartiere Villa Lagarina sp.a., avente ad oggetto materiale cartaceo misto proveniente dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Avverso il menzionato provvedimento, la società ricorrente ha proposto il seguente motivo di diritto:

Violazione di legge con riferimento all'art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e all'art. 3, comma 1, n. 28, del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del principio di pubblicità della procedura di aggiudicazione. Eccesso di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà.

2.1. Asserisce, nello specifico, l'illegittimità della summenzionata determinazione del 9 luglio 2012, n. 278, deducendo, al riguardo, la violazione dell'obbligo di scelta del contraente a mezzo di procedura competitiva, nonché la mancata attuazione dell'impegno, precedentemente assunto con deliberazione del 2 marzo 2012, n. 78, di procedere all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di vendita del materiale cartaceo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

3. Amia Verona s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al gravame, contestando nel merito le censure *ex adverso* svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente.

4. Il ricorso è stato chiamato nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 e ivi trattenuto in decisione.

DIRITTO

5. Con il presente gravame la parte ricorrente lamenta la violazione da parte di Amia Verona s.p.a. - società interamente partecipata dal Comune di Verona per il tramite di AGSM Verona sp.a. (società quest'ultima sottoposta alla direzione e al coordinamento dell'amministrazione comunale) - del principio generale che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di attivare procedure di valutazione comparativa per la stipulazione di contratti attivi da cui, cioè, derivi un'entrata per l'ente pubblico.

5.1. Con l'unico motivo di doglianza proposto, l'impresa ricorrente evidenzia che la resistente società comunale rientra nella nozione di impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 1, n.28, del d.lgs. 163/06 e che, in qualità di azienda pubblica affidataria in house del servizio pubblico di asporto e gestione dei rifiuti urbani, soggiace all'obbligo di scelta dei propri contraenti a mezzo di procedure competitive.

5.2. Riferisce, altresì, che nel caso di specie detto obbligo discende dai principi dettati dalla normativa comunitaria riguardo alle procedure negoziali delle pubbliche amministrazioni in genere, nonché da quelli derivanti dalla disposizione a carattere generale di cui all'art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che impone a tutti i soggetti pubblici o ad essi assimilabili di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura competitiva, tutte le volte in cui si debba concludere un contratto che preveda una spesa o un'entrata per l'amministrazione.

5.3. Il motivo è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.

5.4. Osserva preliminarmente il Collegio che la fattispecie in esame, avendo a oggetto la stipulazione di un contratto di cessione a terzi di beni mobili (la carta da macero derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti), esula dalla normativa di cui al Codice degli appalti pubblici il cui ambito disciplinare è ristretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, ai soli contratti "*aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere*".

5.5. Invero, nel caso in esame, l'obbligo per la resistente amministrazione di procedere all'attivazione di procedure competitive per la scelta del contraente, discende direttamente dal principio posto nell'art. 3, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) e nell'art. 37 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità di Stato), le cui disposizioni devono considerarsi applicabili, stante l'identità di ratio, anche ai contratti (attivi) stipulati da società comunali a capitale interamente pubblico, aventi ad oggetto la

cessione a terzi della carta da macero derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti, rientrando a pieno titolo detto materiale nel concetto di risorsa pubblica che, a tutela del miglior vantaggio che l'ente societario locale deve tendenzialmente acquisire dalla sua vendita, e degli stessi diritti di accesso degli operatori del settore a tale tipologia di risorsa, deve inderogabilmente soggiacere alle regole dell'evidenza pubblica, fatti salvi i casi in cui si rinverrebbero particolari situazioni, delle quali l'amministrazione deve nondimeno fornire adeguata motivazione nei propri provvedimenti, che abilitino l'ente pubblico a scegliere il proprio contraente tramite trattativa privata.

5.6. Orbene, rileva il Collegio, che nella fattispecie in esame, le ragioni che hanno indotto Amia Verona s.p.a. a stipulare un nuovo contratto con Cartiere Villa Lagarina s.p.a. si basano sostanzialmente sul fatto che le nuove condizioni contrattuali contenute nel predetto accordo, la cui stipula è stata autorizzata con il provvedimento impugnato, consentirebbero *“all'azienda di posticipare un'eventuale nuova selezione tra gli operatori del settore ad inizio 2013 in attesa che il mercato manifesti segni di recupero al rialzo delle quotazioni camerali, al momento in fase di sensibile calo, o, in alternativa, valutare l'opportunità di rientrare nell'ambito della convenzione COMIECO qualora i valori economici della stessa garantissero migliori e/o più sicure prospettive di guadagno”*.

5.7. Ad avviso del Collegio, la suesposta motivazione si pone in contraddizione con la precedente affermazione, contenuta nel medesimo provvedimento, secondo cui *“tale nuova offerta, (ossia quella contenuta nel nuovo accordo) si allinea all'attuale costo per lo svolgimento della medesima attività espresso dal consorzio nazionale di settore COMIECO, presso (la) propria piattaforma”*.

5.8. E infatti, se per stessa ammissione dell'azienda comunale le nuove condizioni contrattuali assunte, si pongono sostanzialmente in linea con quelle del consorzio nazionale di riferimento, ciò sta a significare che non sussistono valide ragioni per ritenere che il corrispettivo complessivamente pattuito con Cartiere Villa Lagarina s.p.a., non avrebbe potuto essere negoziato a condizioni economiche più favorevoli con altri operatori privati attivi nel medesimo settore del riciclaggio di materiale cartaceo, qualora si fosse proceduto ad una pubblica gara per la scelta del contraente.

5.9. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento autorizzatorio deve essere annullato per difetto di motivazione non avendo le circostanze in esso evidenziate, fornito una giustificazione plausibile alla scelta di stipulare con un determinato operatore privato il contratto di cessione della carta/cartone proveniente dalla raccolta differenziata, senza prima metterlo in competizione con gli altri operatori del settore.

6. In ragione della particolare gravità dei vizi di illegittimità rinvenuti nella fattispecie in esame il Collegio ritiene, altresì, che debba essere dichiarata l'inefficacia del contratto rep. 86/2012 stipulato tra Amia Verona s.p.a. e Cartiere Villa Lagarina s.p.a. con effetto dalla data della sua stipula.

7. Considerata la peculiarità delle questioni trattate si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara l'inefficacia del contratto rep. 86/2012, con decorrenza dalla sua stipula.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)